

DELIBERA N. 470/24/CONS

**ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE ALL'ARTICOLO 16-
TER, COMMA 5, DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633.**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 26 novembre 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il quale dispone che *“il Consiglio esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti”*;

VISTA la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;

VISTA la Comunicazione COM (2015) 192 *final* della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6 maggio 2015, recante *“Strategia per il mercato unico digitale in Europa”*;

VISTA la direttiva 2019/789/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (di seguito, anche Direttiva Sat-Cab);

VISTA la direttiva 2019/790/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”* e, in particolare, l'art. 8 nel quale sono declinati i principi e i criteri direttivi per il recepimento della Direttiva Sat-Cab;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 181 (di seguito, anche Decreto), recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito, anche LDA o legge sul diritto d'autore), recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”* e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, quelle apportate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 181;

VISTO, in particolare, l'articolo 16-ter, comma 5, LDA a norma del quale *“Quando i titolari del diritto non hanno trasferito a un organismo di gestione collettiva la gestione del diritto di cui al comma 3, il diritto di concedere o di rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione a loro nome spetta all'organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria di titolari e, nel caso di una pluralità di organismi, spetta ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari, sulla base dei criteri di rappresentatività individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;

VISTA la delibera n. 95/24/CONS, del 17 aprile 2024, (di seguito, Regolamento) recante *“Regolamento recante attuazione degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177”*;

VISTO, in particolare, l'Allegato B (Allegato Tecnico) alla delibera n. 95/24/CONS, recante *“Indicazioni operative ai fini dell'attuazione del calcolo della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva di cui agli artt. 7 e 8 del regolamento di cui alla delibera n. 95/24/CONS”*;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante *“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno”*;

VISTA la delibera n. 396/17/CONS del 19 ottobre 2017, recante “*Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno*”, e, in particolare, l’art. 1, comma 3, che istituisce “*il tavolo tecnico finalizzato all’adozione di soluzioni condivise tra i vari soggetti operanti nel settore dei c.d. diritti connessi relativamente a specifiche tematiche correlate all’effettiva implementazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35*”;

VISTO il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 26 febbraio 2019 n. 111, recante “*Definizione delle modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica di informazioni da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35*”;

VISTA la delibera n. 469/24/CONS del 26 novembre 2024, recante “*Attuazione della delibera n. 95/24/CONS: integrazioni all’allegato B*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera 332/24/CONS dell’11 settembre 2024;

CONSIDERATO quanto segue:

- la delibera n. 95/24/CONS dà attuazione alle norme della legge sul diritto d’autore come introdotte o novellate a seguito del recepimento della direttiva Copyright, avvenuto con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;
- in particolare, il Regolamento adottato con la citata delibera, al Capo III, dà attuazione alle previsioni contenute nell’art. 180-ter LDA. Il comma 4 dell’articolo in discorso ha previsto che, con regolamento dell’Autorità, fossero definiti i criteri per la determinazione della maggiore rappresentatività degli organismi di gestione collettiva di settore, abilitati al rilascio delle licenze collettive estese per i diritti di cui agli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis, 80 e 84 LDA, secondo quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo;
- l’articolo 8 del Regolamento, unitamente al plesso delle disposizioni contenute al Capo III del medesimo, è in primo luogo finalizzato a dare attuazione al citato art. 180-ter LDA;
- cionondimeno, già in sede di avvio della consultazione pubblica (delibera n. 44/23/CONS) l’Autorità aveva sottolineato che “*in un regime di concorrenza tra diversi soggetti operanti nel settore dell’intermediazione risulta fondamentale la disponibilità di parametri obiettivi e condivisi per stabilire i rapporti di forza tra i diversi soggetti operanti nel mercato, certificando in maniera univoca, a cadenza periodica, quella che debba essere considerata la “quota di mercato” di*

ciascun soggetto in un determinato settore di intermediazione, per una specifica categoria di titolari dei diritti” (cfr. pag. 16). In quella sede, si evidenziava pertanto che la valutazione richiesta all’Autorità dall’art.180-ter LDA poteva assumere una valenza più generale per determinare la rappresentatività degli organismi collettivi, in particolare in funzione delle negoziazioni delle licenze. Tale orientamento ha trovato conferma nella delibera di approvazione del Regolamento;

- tale circostanza è stata ulteriormente chiarita con la delibera n. 469/24/ CONS del 26 novembre 2024;
- il decreto di trasposizione della Direttiva SatCab amplia, la nozione di diritto di ritrasmissione: il comma 5 dell’articolo 16-ter LDA, come introdotto al menzionato decreto di recepimento, prevede che l’Autorità individui i criteri per stabilire la rappresentatività degli organismi di gestione collettiva che intermediano tale diritto quando è presente una pluralità di organismi;
- posto che la *ratio* sottesa alle previsioni recate dal Regolamento per ciò che attiene al c.d. “calcolo della rappresentatività” risiede, come chiarito, nell’esigenza di fornire criteri di valorizzazione del peso delle singole *collecting* che possano trovare agevole applicazione per ciascuna delle categorie di diritti intermediati nel mercato nazionale;

RITENUTO, per l’effetto, anche in ragione di specifiche esigenze di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, che il mandato conferito all’Autorità dal citato comma 5 dell’articolo 16-ter LDA trovi compiuta attuazione nelle disposizioni del Regolamento, e, in particolare, dell’Allegato Tecnico, nel quale sono contenuti i criteri per la determinazione della rappresentatività;

VISTE le competenze attribuite all’Autorità dal citato articolo 16-ter, comma 5, LDA, con particolare riferimento alla definizione dei criteri per l’identificazione della rappresentatività dei tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari del diritto;

CONSIDERATO che il Regolamento di cui all’Allegato A alla delibera n. 95/24/CONS definisce i “*Criteri di misurazione della rappresentatività*” degli organismi di gestione collettiva e che l’Allegato Tecnico fornisce le indicazioni operative ai fini dell’attuazione del calcolo della rappresentatività;

CONSIDERATO, altresì, che l’Autorità aggiorna periodicamente l’elenco delle categorie dei titolari dei diritti di cui al punto A) dell’Allegato tecnico, sulla base della documentazione fornita dagli organismi di gestione collettiva;

RITENUTO che i criteri individuati dal summenzionato Allegato Tecnico alla delibera n. 95/24/CONS risultano esaustivi rispetto alle finalità individuate dall’art. 16-ter LDA;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;

DELIBERA

Articolo unico

1. Per la determinazione dei tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi a cui spetta il diritto di concedere o di rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione a nome dei titolari dei diritti, ai sensi dell'art. 16-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, trovano applicazione i criteri individuati dall'Allegato B (Allegato Tecnico) alla delibera n. 95/24/CONS del 17 aprile 2024 come integrata dalla delibera 469/24/CONS del 26 novembre 2024.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella